

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 74 - DEL 30-12-2019 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:30, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

Alemanno Nicola	P	LORETUCCI MONIA	P
BOCCANERA GIULIANO	P	SEVERINI PERLA ALESSANDRO	P
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	Angelini Giampietro	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	IAMBRENGHI PIETRO	P
PERLA GIUSEPPINA	P	DUCA ANTONIO	A
Valesini Marco	P	COCCIA CRISTIAN	A
BATTILOCCHI FRANCESCO	A		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. Nicola Alemanno nella qualità di SINDACO, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 360/1998](#), come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della [legge n. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) recita: “*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*”.
- con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002](#) sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del [D.L. 93/2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della [legge 220/2010](#);
- l'articolo 5 del [D.Lgs. 23/2011](#) aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la [risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come modificato dall'art. 13, comma 16, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), prevede:
che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
- che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'*articolo 5 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)* sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come convertito dalla [legge 148/2011](#) prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'*articolo 1 del [decreto](#)*

[legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

– che, infine, il [D.L. 201/2011](#) definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

– l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

L'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. È fissata in 0,4 punti percentuali;

RITENUTO necessario, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio, confermare l'aliquota di compartecipazione nella misura in vigore;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile in ordine alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000;

Con il conseguente esito della votazione, espressa per alzata di mano

Presenti n. 10;

Astenuti n.==;

Contrari n. 2 (Angelini - Iambrenghi);

Favorevoli n. 8;

D E L I B E R A

1) di confermare l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dell'0,4 punti percentuali

2) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

5) di dare infine atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal funzionario responsabile.

Con la seguente successiva votazione:

Presenti n. 10;

Astenuti n.==;

Contrari n. 2 (Angelini - Iambrenghi);

Favorevoli n. 8;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL. D.Lgs 267 del 18.08.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

24-12-2019

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

24-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Nicola Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 04-02-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 04-02-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 30-12-2019

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE